# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 543)

# DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINNA, LI VIGNI, GIOVANNETTI, ZICCARDI e GAROLI

### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1977

Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato

Onorevoli Senatori. — La situazione previdenziale dei salariati dello Stato è stata disciplinata, dall'origine, da diverse disposizioni che hanno modificato nel tempo i criteri ed il trattamento riservato a questi lavoratori. Infatti:

- 1) il regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3184, istituiva l'assicurazione obbligatoria per i salariati dei monopoli di Stato, con obbligo del versamento dei relativi contributi alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, oggi Istituto nazionale della previdenza sociale, versamento che ha avuto corso, per alcune categorie di dipendenti, a partire dal 1º luglio 1920, conforme al regolamento di cui all'articolo 2 del suddetto regio decreto;
- 2) il testo unico, approvato con regio decreto legge 24 dicembre 1924, n. 2114, che disciplinò lo stato giuridico ed il trattamento

- economico dei salariati dello Stato, istituì, all'articolo 58, un trattamento di previdenza a carico dello Stato che doveva integrare quello della assicurazione obbligatoria suddetta;
- 3) successivamente, con il regio decretolegge 31 dicembre 1925, n. 2383, fu esteso agli operai permanenti il trattamento di pensione statale ed essi furono pertanto assoggettati alla ritenuta del 4 per cento in conto Tesoro;
- 4) il regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, dettò anche norme con l'intento di disciplinare il cumulo delle due pensioni, dello Stato e dell'assicurazione obbligatoria, nella ipotesi che lo stesso salariato maturasse i requisiti necessari per ottenerle entrambe;
- 5) le norme contenute nel regio decretolegge n. 2383 del 1925 furono rielaborate nel

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833. In base a tale decreto legislativo, i salariati statali, essendo assoggettati a due trattamenti di previdenza, potevano conseguire a 60 anni se uomini e 55 se donne la pensione di vecchiaia dell'INPS (eventualmente prima la pensione di invalidità), conservandola in servizio fino al collocamento a riposo al 65° anno; all'atto del collocamento a riposo ottenevano la pensione dello Stato, detraendosi da questa la pensione INPS con esclusione della maggiorazione dei figli a carico; e, nel caso che l'interessato potesse far valere altri periodi di iscrizione all'INPS non utili per il trattamento dello Stato, la detrazione era limitata alla somma attribuita all'atto della prima liquidazione con esclusione delle integrazioni ottenute successivamente in base ad aumenti stabiliti da nuove disposizioni di legge. Il trattamento in atto fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, pur nella sua complessità, trovava la sua giustificazione nella circostanza che dal 1º gennaio 1926 i salariati statali erano stati sottoposti a due ritenute sulla loro retribuzione, una in conto Tesoro per il trattamento statale e l'altra per il versamento dei contributi all'INPS. Essi, complessivamente, pagavano pertanto delle somme superiori a quelle corrisposte dagli altri lavoratori che corrispondevano un solo contributo. Con un calcolo approssimativo, si può ritenere che, prima dell'approvazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956 e mediamente per tutti i periodi, i salariati pagavano, oltre il contributo in conto Tesoro del 5,2 per cento sulla retribuzione, alla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia dell'INPS, il 2,8 per cento sulla retribuzione stessa. Complessivamente, quindi, essi hanno versato circa l'8 per cento sulla retribuzione, mentre gli altri dipendenti dello Stato versavano solo il 6 per cento.

In seguito alla legge 20 dicembre 1954, numero 1181, contenente delega al Governo per l'emanazione di nuove norme sullo statuto dei dipendenti dello Stato, fu approvato il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956, il quale, modificando la situazione su esposta, ha disposto all'articolo 10 che lo Stato subentri nei diritti dei salariati e loro aventi causa nei confronti dell'INPS, per intero, per i servizi resi dal 1º gennaio 1926 con iscrizione alla assicurazione invalidità e vecchiaia e che siano anche utili alla pensione statale. E, per quanto riguarda i salariati dipendenti dai monopoli, lo Stato, per effetto della norma suddetta, incamera mensilmente la pensione INPS capitalizzata con i contributi versati dai lavoratori sin dall'applicazione della legge sull'assicurazione obbligatoria (1º luglio 1920). Lo stesso articolo 10 ha inoltre disposto che la attribuzione della pensione INPS (di vecchiaia e invalidità) allo Stato, anzichè all'interessato, avesse luogo fin dalla data in cui questa veniva costituita, anche prima del collocamento a riposo, salvo i casi di coloro che l'avessero ottenuta prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni e salvo il caso (stabilito dalla legge 13 agosto 1957, n. 762) di coloro che avevano già conseguito i requisiti contributivi necessari per liquidare la pensione alla data di entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218.

E d'altra parte è noto che nella legge 30 aprile 1969, n. 153, che intendeva operare una revisione degli ordinamenti pensionistici, dettando norme di più controllata attualità in materia di sicurezza sociale, il problema dei pensionati salariati del monopolio di Stato è infelicemente dimenticato. Essi infatti non godono più della pensione INPS che sarebbe ad essi spettata sulla base dei contributi versati dal 1926 al 1956, in quanto lo Stato, in applicazione delle leggi citate, incamera dall'INPS la loro pensione.

Le disposizioni attualmente in vigore, quindi, appaiono sostanzialmente ingiuste, perchè privano i salariati statali di quel trattamento che sarebbe loro spettato in relazione ai contributi versati nelle due distinte forme di previdenza. L'autonomia di queste avrebbe dovuto comportare, sia pure per lo stesso servizio, in relazione ai due diversi contributi, due distinte prestazioni, che

avrebbero dovuto essere garantite entrambe agli interessati proprio in relazione ai maggiori oneri sopportati. In ogni caso poi, non si doveva assolutamente consentire che lo Stato subentrasse nei diritti dei salariati verso l'INPS per i periodi durante i quali essi, avendo maturato la pensione di questo Istituto, di vecchiaia o di invalidità, continuavano a versare anche il contributo al Tesoro. Non vi è nessuna ragione valida di vietare il cumulo della pensione INPS e di quella statale; e mai in realtà, come si è visto, esso fu vietato in passato. Ma il motivo principale che induce i proponenti a presentare questo disegno di legge deriva dalla situazione di confusione legislativa che si è verificata nel recente passato e che ha inasprito, e con ragione, le decine di migliaia di interessati. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956. n. 20, è stato rinviato alla Corte costituzionale che, con sentenza n. 117 del 2 maggio 1974 (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 15 maggio 1974), ne ha dichiarato l'illegittimità.

Ciò ha suscitato negli interessati grandi speranze, peraltro durate solo pochi giorni. Infatti, l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzeta Ufficiale n. 120 del 9 maggio 1974), che approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, entrato in vigore il 1º giugno 1974, ha recepito integralmente l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, dichiarato illegittimo. Poichè la sentenza della Corte costituzionale ha vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (16 maggio 1974) ed il testo unico il 1º giugno 1974, in pratica i salariati dello Stato potevano usufruire di 15 giorni di pensione INPS. Se si pone bene attenzione alle date sopra indicate, la vicenda, per lavoratori che hanno poca dimestichezza con problemi giuridici, ha l'amaro sapore di una beffa. Perchè il buonsenso, che ad essi certo non difetta, fa osservare che il testo unico è del 29 dicembre 1973 ed è stato pubblicato (in ritardo) il 9 maggio 1974, tutte date anteriori alla citata sentenza della Corte costituzionale e quindi, a loro avviso, cessate dalla predetta sentenza anche se, nel testo unico, la data di entrata in vigore è fissata al 1º giugno 1974. Comunque prevalsero motivi di equità ed il Consiglio di amministrazione dell'INPS, su direttive della Presidenza del Consiglio, con delibera n. 96 del 25 giugno 1976 dispose « che a far tempo dal 1º giugno 1974, nei confronti degli ex salariati dello Stato immessi nei ruoli delle Amministrazioni statali mediante provvedimenti anteriori all'entrata in vigore della legge 5 marzo 1961, n. 90, e semprechè collocati a riposo anteriormente alla predetta data del 1º giugno 1974, debba provvedersi al ripristino della pensione o della quota di pensione INPS in precedenza assegnata all'erario». La vicenda, ormai annosa e controversa, sembrava definitivamente chiusa con soddisfazione dei diretti interessati, quando, a pochi giorni di distanza dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'INPS, la Gazzetta Ufficiale edizione speciale n. 170 del 30 giugno 1976 ha pubblicato la sentenza n. 144 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 che, come già detto, recepiva integralmente l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 del 1956. Il Consiglio di amministrazione dell'INPS, con delibera n. 109 del 9 luglio 1976 (a distanza di 14 giorni dalla precedente), sospendeva la precedente delibera, con quanta costernazione per gli interessati è facile immaginare.

È a questo punto che occorre risolvere, una volta per tutte, in maniera chiara e definitiva, la complessa questione che si trascina ormai da decenni. In sostanza si propone che l'articolo 129 del testo unico 29 dicembre 1973 sia applicabile a coloro che sono stati collocati a riposo con decorrenza dal 1º giugno 1974, consentendo invece ai salariati posti in quiescenza anteriormente a tale data il godimento della pensione o quota di pensione INPS secondo le norme in vigore anteriormente alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 20 dell'11 gennaio 1956.

LEGISLATURA VII -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

# **DISEGNO DI LEGGE**

#### Art. 1.

L'articolo 129 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non è applicabile a coloro che sono cessati dal servizio anteriormente al 1º giugno 1974, data di entrata in vigore del predetto testo unico. Per gli operai cessati dal servizio anteriormente al 1º giugno 1974, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 129 predetto, è consentito il contemporaneo godimento della pensione o quota di pensione dell'INPS e della pensione statale.

## Art. 2.

Quanto disposto dal precedente articolo 1 trova applicazione dalla data in cui lo Stato è subentrato nei diritti, degli operai e dei loro aventi causa, alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

#### Art. 3.

Le somme relative ad eventuali competenze arretrate spettanti in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 sono corrisposte in due rate di eguale importo, senza interessi, pagabili alla fine di ciascun semestre solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.